

## IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo [Estensore]
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)</i>	Membro effettivo
Avv. Chiara Petrillo <i>Componente del Collegio ABF di Roma (designata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)</i>	Membro supplente

nella seduta del 25/03/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### FATTO

Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'imposta di bollo versata nell'anno 2013 in relazione ad un conto deposito acceso presso la odierna resistente in data 29 marzo 2009, "non essendo corretta in relazione al periodo del deposito".

La Banca ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del ricorso *ratione materiae*, in quanto trattasi di normativa fiscale.

Più precisamente, il ricorrente, titolare di un contratto di conto deposito aperto presso la resistente, con reclamo del 18 febbraio 2014, ha lamentato l'errata quantificazione del dovuto a titolo di imposta di bollo per l'anno 2013, in riferimento al



“periodo del deposito”; ha allegato, altresì, “documentazione inerente l’addebito relativo al 2013 da banca corrispondente”.

Con successivo ricorso in data 27 marzo 2014 ha specificato la propria istanza, affermando di voler “contestare l’applicazione dell’imposta di bollo con riferimento a 365 gg. e non al periodo di riferimento dell’investimento tenuto conto che sulla somma di € 225.000,00 versati [all’intermediario] il 31/07/2013 avev[a] già pagato l’imposta di bollo c/o [altro intermediario] in sede di chiusura del rapporto”.

Il ricorrente ha chiesto “il rimborso di € 215,90”.

Nelle proprie controdeduzioni la resistente ha eccepito preliminarmente che le contestazioni proposte dalla controparte vertono “esclusivamente sull’interpretazione e applicazione della normativa tributaria”, proponendo eccezione di inammissibilità *ratione materiae* del ricorso: il ricorrente intenderebbe infatti sottoporre al giudizio arbitrale una controversia relativa ad adempimenti riconducibili non già all’alveo dei contratti bancari, quanto piuttosto alla normativa tributaria, la cui valutazione risulta estranea alla competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Premesso quanto sopra, la resistente ha replicato nel merito, affermando che “l’imposta di bollo è stata applicata nel pieno rispetto della disciplina vigente in materia”.

“La Banca si è infatti conformata a quanto previsto dall’art. 8 comma 13 del Decreto Legge n.16 del 2 marzo 2012 (convertito in Legge n.44 del 26 aprile 2012) nonché ai chiarimenti successivi forniti dal D.M. 24 maggio 2012 e della circolare n.48/E dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2012. Come chiarito dal citato decreto ministeriale 24 maggio 2012: Ai fini della determinazione dell’imposta da parte dell’ente gestore, si tiene conto del valore dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e dal rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma(art.3, comma 3). L’importo minimo dell’imposta da corrispondere su base annua è di euro 34,20 [...] Nel caso di rendiconti periodici ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso dell’anno, le dette misure minime e massime sono ragguagliate al periodo rendicontato e sono applicate in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti finanziari del cliente presso il medesimo ente gestore (art. 3, comma 4)”.

In conseguenza di tale impostazione normativa, l’intermediario ha affermato che “ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, bisogna avere riguardo ai valori presenti sul



rapporto al termine del periodo rendicontato, che vengono sostanzialmente “fotografati” a quella data”.

In merito alla richiesta di proporzionare l'imposta ad un periodo di tempo inferiore all'anno, l'intermediario ha affermato che nel caso concreto non ricorrono le condizioni espressamente previste dalla legge a fondamento di tale ragguaglio. Nello specifico, ha osservato che il rapporto è stato “aperto nel 2009 e non è mai stato chiuso da allora” e che, conseguentemente, “la Banca ha provveduto a determinare l'imposta di bollo per l'anno 2013 (pari allo 0,15% annuo) sulla base dei valori presenti sul conto al 31 dicembre 2013 e così per l'importo di euro 380,70”.

Ha quindi rilevato che “con riferimento infine a quanto esposto dal ricorrente in merito all'addebito disposto da [altro intermediario], si ritiene che la circostanza non abbia rilievo nel caso specifico”.

L'intermediario resistente ha chiesto in via preliminare di “dichiarare irricevibile la domanda del ricorrente”; nel merito di “rigettare la domanda del ricorrente”.

In data 20.1.2015 il Collegio di Milano ha sospeso la decisione e ha rimesso la controversia alla valutazione del Collegio di Coordinamento profilandosi il dubbio circa la competenza dell'ABF a decidere sulla materia controversa.

## DIRITTO

Nella ordinanza di rimessione è stato osservato quanto segue:

“Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

La controversia attiene all'applicazione dell'imposta di bollo su un conto deposito acceso presso l'intermediario convenuto in data 19 marzo 2009.

L'intermediario dichiara che “il 24 luglio 2013 il ricorrente versava sul proprio conto 235.000 euro che venivano mantenuti sul rapporto sino al 4 febbraio 2014”. In relazione a tale cifra, il ricorrente ritiene di aver già adempiuto all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo in sede di chiusura del rapporto presso altro intermediario ed allega risultanza dell'addebito di € 171,20; ritiene quindi dovuto minore importo, di cui allega conteggi per il computo.



Parimenti il ricorrente valuta dovuti importi inferiori per l'imposta di bollo su altre somme vincolate in conto, dovendo essere l'imposta commisurata ai giorni di permanenza delle somme sul conto deposito. L'intermediario eccepisce che il riferimento per il calcolo dell'imposta è da parametrarsi "al termine del periodo rendicontato" e che non ricorrevano nel caso in esame le ipotesi previste dalla legge per il ragguglio ad un periodo inferiore all'anno.

Tanto premesso, va anzitutto sottolineato che i Collegi dell'ABF hanno generalmente affermato la propria competenza a conoscere di questioni attinenti alla normativa fiscale, quando questi si riferivano a problematiche di carattere fiscale afferenti a contratti di deposito (cfr., ex multis, le decisioni n. 577/2010, n. 777/2010 e n. 1206/2010). In altri casi, tuttavia, si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, le decisioni 2425/11 e 2426/11) che l'esame della corretta applicazione della normativa tributaria – salvo casi di errori eclatanti e tali, dunque, da far emergere con estrema chiarezza un inadempimento dell'intermediario nei confronti della propria clientela – esulava dalla cognizione dell'ABF, in quanto organo che non sarebbe investito di tale funzione e che non possiederebbe le competenze necessarie per esprimere un giudizio sulla corretta esecuzione di un prelievo fiscale e sui criteri di calcolo che siano stati al proposito applicati; ciò sulla base dell'argomentazione secondo la quale l'interpretazione e l'applicazione del diritto tributario, risultando materia altamente specialistica, risulterebbe estranea all'area del diritto civile che governa i rapporti banca – cliente e, dunque, esulerebbe dall'ambito di competenza dell'ABF.

Ora, la giurisprudenza di legittimità (cfr, sentenze n. 15031/2009, n. 15032/2009 e n. 8312/2010), occupandosi del tema della qualificazione del rapporto sostituto-sostituito in materia fiscale, ha riconosciuto a tale rapporto la natura di rapporto di diritto privato, regolato dal diritto civile, pur se originato da norme di carattere fiscale; secondo quanto testualmente statuito, infatti, da Cass. S.U., 26 giugno 2009, n. 15031, "le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del



potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario”.

Ne deriva che la questione de qua ha assunto una delicatezza e un'importanza tale da meritare una valutazione da parte del Collegio di Coordinamento, anche al fine di evitare l'emanazione di decisioni non conformi tra i vari Collegi”.

Ciò premesso, il Collegio di Coordinamento osserva che, pacifici essendo i termini di fatto del rapporto, la questione controversa riguarda l'esatta applicazione della normativa fiscale con particolare riguardo alla imposta di bollo su un “conto deposito”.

La questione esula senz'altro dalla cognizione dell'ABF per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo va osservato che il conto deposito, sebbene non sia riconducibile alla diversa figura contrattuale del deposito titoli in amministrazione (art.1838 c.c.) che l'art.1 comma 6 lett. A) TU n.58/98 considera come attività accessoria rispetto al servizio di investimento in un prodotto finanziario, dal punto di vista della legge sul bollo è ora disciplinato in modo diverso dal contratto di conto corrente, sul presupposto, esplicitato in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate, che la sua funzione preponderante non è quella di fornire la provvista al rapporto di conto corrente (soggetto a imposta in misura fissa), ma piuttosto di garantire una speciale remunerazione alle somme depositate, così assimilandolo a una forma di investimento (soggetta a imposta in misura proporzionale). Ne deriva che già sotto tale particolare profilo potrebbe dubitarsi della competenza a decidere del Collegio, posto che l'art. 4 delle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari sottrae espressamente alla competenza dell'ABF le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del TUB ai sensi dell'art.23 comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (nello stesso senso vedi l'art.1 della delibera 29 luglio 2008 n. 275 del CICR sulla disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie riconducibili all'art.128 bis del TUB).

In secondo luogo, ma in via assorbente, si deve osservare che, anche al di fuori dei servizi di investimento (propriamente detti o ad essi assimilabili, quantomeno per i profili fiscali), la controversia avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria applicabile al rapporto (sia pure privatistico) intercorrente tra banca e cliente esula comunque dalla competenza dell'ABF.



Deve convenirsi infatti che quando si disputa della corretta applicazione della imposta di bollo a un contratto bancario la natura del diritto controverso è indiscutibilmente tributaria e, come è noto, il criterio generale in base al quale va stabilita la competenza per materia è costituito dalla natura del diritto affermato con la domanda (nella specie il diritto vantato dal ricorrente a un'applicazione ridotta della base imponibile considerata dall'intermediario per l'applicazione della imposta sul bollo, così come rileverebbe la natura assicurativa della controversia nei casi in cui il ricorrente pretenda un esame nel merito delle clausole di una polizza, ancorché connessa a un contratto bancario).

Nella sfera giurisdizionale la distribuzione della competenza per materia trova del resto la sua ragione giustificativa nella valutazione che l'ordinamento compie della migliore attitudine di un giudice rispetto a un altro a risolvere con sveltezza e rapidità un determinato tipo di controversia. E, sotto tale riguardo, non può trascurarsi il rilievo che l'ABF, quale organo di risoluzione "alternativa" delle controversie tra clienti e intermediari, non possiede di regola le necessarie competenze per esprimere un giudizio sulla corretta applicazione di un prelievo fiscale e tantomeno sui criteri di calcolo in proposito applicati, se non altro perché esse potrebbero astrattamente esigere un contributo tecnico di consulenti specializzati, di cui non può normativamente avvalersi.

Né potrebbe attribuirsi importanza al grado minore o maggiore di complessità tecnica della questione fiscale devoluta, nel senso cioè di riservare alla cognizione dell'ABF i soli casi di minore difficoltà, come pure è stato talvolta ritenuto, giacché in tema di competenza non può assumersi a criterio discrezionale un incerto e soggettivo parametro empirico del tutto estraneo all'ambito oggettivo della materia controversa, come individuata dal c.d. *petitum* sostanziale.

E neppure rileva che ai fini del riparto della "giurisdizione" tra giudice ordinario e tributario (ex art.2 D.lgs. 31.12.1992, n.546) debba attribuirsi importanza alla presenza di un atto impositivo impugnabile ovvero al carattere privatistico del rapporto tra il sostituto d'imposta e il sostituto rispetto all'azione di rivalsa (su questi profili, v. per tutte Cass. SU, 26.6.2009, n.15031), perché tali profili distintivi sono del tutto estranei al sistema alternativo ABF, la cui "competenza" è più ristretta, per ragioni di materia e di valore, rispetto alla tutela giurisdizionale assicurata dal Giudice ordinario.



Non spetta del resto all'Arbitro bancario individuare l'Autorità giudiziaria fornita di giurisdizione sulla materia, ma solo stabilire se essa rientra o meno nella propria sfera di competenza, come delineata dall'ordinamento particolare che lo riguarda.

E dunque solo per esigenze di completezza può osservarsi, alla luce dell'insegnamento espresso dal Giudice di legittimità (Cass. S.U., 26 giugno 2009, n.15031; Cass. S.U., 28 gennaio 2011, n.2064) che la presente controversia tra sostituto e sostituito rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi del diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario tra Ente pubblico e soggetto passivo d'imposta.

Tuttavia il fatto che la controversia sia estranea alla cognizione delle Commissioni Tributarie non comporta, per le ragioni già illustrate, che ricorra la competenza dell'ABF, dal momento che le vigenti Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari la circoscrivono e limitano rispetto alla competenza dell'A.G.O.

In altri termini, esiste tutta una serie di controversie che possono essere devolute esclusivamente all'A.G.O. e non anche all'ABF. E tra queste ultime vi sono quelle che attengono a questioni di carattere tributario.

Il che significa in definitiva che all'interessato viene assicurata la tutela giurisdizionale del suo diritto ai sensi dell'art.24 della Costituzione davanti al Giudice ordinario, ma non viene riconosciuta la possibilità di sottoporre alternativamente la controversia all'Arbitro Bancario Finanziario, la cui competenza va nella specie declinata.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA